

Il ddl collegato alla Finanziaria toglie alle p.a. la discrezionalità nella scelta del personale

Assunzioni con corsia preferenziale I vincitori di concorso hanno priorità rispetto ai precari

DI LUIGI OLIVERI

I vincitori dei concorsi inseriti in graduatorie ancora aperte avranno priorità nelle assunzioni, rispetto ai precari che dispongano dei requisiti per la stabilizzazione.

Il disegno di legge collegato alla Finanziaria 1167-Senato (ex 1441-bis alla Camera), tra le varie disposizioni che riformano il processo della stabilizzazione, priva dunque le amministrazioni di discrezionalità nella scelta del personale da assumere.

Occorre dare privilegio a chi ha partecipato a un concorso pubblico piazzandosi utilmente nella graduatoria finale, rispetto ai lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

Il disegno di legge prende posizione rispetto a un problema che ha trovato, nella sparuta giurisprudenza prodottasi, soluzioni diverse.

In particolare, il Tar Puglia-Lecce, con la sentenza della sezione III, 19 gennaio 2008, n. 125, ha affermato che le assunzioni dei «precari», anche se effettuate con preferenza rispetto agli idonei di graduatorie concorsuali ancora valide, non violano il principio dell'accesso per concorso pubblico, posto dalla Carta costituzionale.

Caso di specie trattato dalla pronuncia del Tar

Puglia-Lecce è stata la decisione di un'Asl di stabilizzare alcuni «precari», occupando così alcuni posti della dotazione organica, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria. Secondo i giudici pugliesi, per le amministrazioni pubbliche, tra le varie forme di assunzione, è possibile privilegiare le stabilizzazioni, trattandosi di una tipica scelta politica operata dalla legge nazionale non è censurabile, peraltro, sul piano costituzionale. Infatti, secondo la sentenza, il processo di stabilizzazione coinvolge soggetti che hanno svolto o stanno svolgendo (anche da lunghissimo tempo) attività lavorativa a tempo determinato: ciò costituisce, peraltro, un chiaro indizio del possesso di una professionalità, il cui avvalimento è indice di buon andamento dell'azione amministrativa. Sicché a nulla rileva, afferma la sentenza, che ciò vada, necessariamente, a scapito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci e dell'indizione di nuovi concorsi.

D'altra parte, continua la sentenza, il legislatore ha inteso contemperare una serie di interessi, tutti di rilevanza costituzionale: la regola dell'accesso agli impieghi mediante

concorso pubblico, con la posizione di aspettativa di lavoratori da lungo tempo impiegati in lavori «a termine», con l'esigenza «aziendale» di non disperdere professionalità acquisite.

La pronuncia non appariva del tutto condivisibile, perché non ha tenuto nella dovuta considerazione una circostanza decisiva:

i «precari» da stabilizzare non hanno sostenuto, né superato, concorsi pubblici per posti a tempo indeterminato. Al contrario dei vincitori e degli «idonei» di concorsi pubblici.

Essendo la stabilizzazione uno strumento straordinario, oltretutto solo facoltativo e non obbligatorio per gli enti diversi da quelli statali (si pensi al gran numero di enti appartenenti al sistema sanitario nazionale, alle regioni e agli enti locali), non appare, in effetti, corretto ritenere che tale strumento possa prevalere su quello previsto espressamente dall'articolo 97 della Costituzione come metodo ordinario di reclutamento.

Il disegno di legge, dunque, pare proprio smentire l'assunto del Tar Puglia e circoscrivere la portata delle stabilizzazioni, che non possono essere utilizzate per pregiudicare le posizioni di chi abbia già superato concorsi pubblici a tempo indeterminato.